



FNOMCeO

Il Presidente

Sen. Massimo MUCCHETTI

Presidente Commissione 10<sup>a</sup> (Industria,  
commercio, turismo)



Email [comm10a@senato.it](mailto:comm10a@senato.it)

Oggetto: Atto comunitario COM (2016) 821 def. (Cooperazione amministrativa attraverso sistema informazione mercato interno).


Illustre Presidente,

in ordine alla nota di codesta Commissione del 7.4.17 si trasmette la memoria (all. n. 1) di questa Federazione inerente alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno".

Cordiali saluti

 PRESIDENTE  
Dott.ssa Roberta Chersevani  


All. n. 1



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Senato della Repubblica*

*X Commissione industria, Commercio e Turismo*

Esame dell'Atto comunitario COM (2016) 821

Cooperazione amministrativa attraverso un sistema di informazione  
del mercato interno

Osservazioni e proposte

# FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

La proposta di direttiva in esame intende istituire una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e modifica la direttiva 2006/123CE e il regolamento UE n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

La Federazione non può che condividere sul piano generale l'obiettivo comunitario di rendere più semplice la normativa relativa alla libera circolazione dei professionisti sul territorio dei Paesi della UE.

A titolo esemplificativo, la Corte di Giustizia Europea, in base all'art. 165 comma 4 del TFUE, in tema di libera circolazione delle persone, non ha mai messo in discussione l'autorità degli Stati membri di regolamentare le professioni, stabilendo, invece, che le qualifiche professionali ottenute in altri Paesi europei devono essere controllati per la corrispondenza con le qualifiche professionali che sono necessari nel Paese ospitante.

Si rileva che la Commissione Europea ha presentato, nell'ambito del nuovo pacchetto servizi, la proposta di direttiva relativa a un test di proporzionalità prima dell'adozione di una coerente disciplina interna delle professioni; avviando, allo scopo, una profonda riflessione sullo stato e sulle prospettive della regolamentazione degli Ordini professionali, dopo circa 10 anni l'adozione della "Direttiva servizi".

La proposta di direttiva in esame, introduce un test di proporzionalità, in base al quale gli Stati membri che vogliono regolamentare un settore professionale o, modificare una regolamentazione esistente, dovranno valutare le loro proposte sulla base di una serie di criteri previsti dalla Direttiva stessa, avviando quindi un dialogo con la stessa Commissione Europea.

Tutto ciò premesso, nonostante a carattere generale si possa ribadire la condivisione dell'obiettivo finale di semplificazione, tuttavia non si può non rilevare che la proposta direttiva (atto comunitario 2016/821) in esame, risulta oggettivamente diretta a disciplinare settori di carattere economico e commerciale, ai quali, con ogni evidenza, non si può ricondurre le professioni sanitarie.

A sostegno di quanto sopra, occorre sottolineare che il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante norme per l'attuazione della direttiva 2006/123CE, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude dal proprio ambito di applicazione sia le professioni sanitarie, sia gli Ordini e Collegi ai quali devono iscriversi i professionisti sanitari. Appare quindi coerente concludere che il legislatore non abbia inteso provvedere alla regolamentazione delle professioni intellettuali sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute.

Per queste motivazioni la Federazione, in coerenza anche con i pareri espressi da alcune Organizzazioni Professionali europee, ritiene necessario introdurre una norma che escluda le professioni sanitarie dall'ambito di applicazione della proposta di direttiva.

Inoltre, la proposta di direttiva reca previsioni volte a integrare gli obblighi di informazione IMI già esistenti a norma della direttiva sulle qualifiche professionali.

Da ultimo, si sottolinea che la Federazione e gli Ordini non hanno alcuna competenza in merito ai programmi di formazione professionale e al rilascio dei relativi attestati, competenza che, per le professioni sanitarie in Italia, è delegata al MIUR e al Ministero della Salute.